

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2002, n. 9

Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione in armonia con i principi costituzionali coopera con lo Stato e con gli enti locali alla promozione della legalità e della sicurezza e partecipa alle forme di coordinamento disciplinate dalle leggi dello Stato.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale, nonché dell'ordinata convivenza della comunità veneta, privilegiando le azioni di prevenzione.

Art. 2
Interventi di promozione regionale

1. La Giunta regionale sostiene iniziative per realizzare progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità, con prioritaria attenzione a:

- a) diffondere una cultura della legalità e un'ordinata e pacifica convivenza civile anche, previe intese, attraverso il sistema formativo;
- b) realizzare attività formative nonché promuovere forme di riconoscimento al merito e di aggiornamento per operatori nel settore della sicurezza;
- c) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento di dati statistici, tra le polizie locali presenti nel Veneto d'intesa tra gli enti;
- d) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione

2. Al fine di incentivare una adeguata e razionale presenza e localizzazione dei presidi delle forze addette alla sicurezza sul territorio regionale la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e stipulare intese o accordi di programma con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione, il riadattamento, il riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi e alloggi per gli operatori della sicurezza.

Art. 3

Contributi a favore degli Enti locali

1. La Regione concorre al finanziamento di progetti integrati presentati dagli enti locali in forma singola o associata, volti ad elevare gli standard di sicurezza, alle azioni preventive sul territorio, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni preventive a carattere sociale; tali progetti sono prioritariamente riferiti a:

- a) la realizzazione di forme e sistemi coordinati ed integrati di vigilanza e sicurezza locale e di quartiere;
- b) l'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali;
- c) le iniziative di prevenzione e di sostegno rivolte alla tutela delle fasce della popolazione più deboli ed esposte ai fenomeni di criminalità o di rischio dell'incolumità personale;
- d) interventi contro l'usura, i reati contro il patrimonio ed iniziative per il controllo del territorio dalla diffusione dei reati connessi all'uso delle droghe e all'alcolismo, contro la diffusione delle droghe e dell'alcolismo e a favore della sicurezza stradale;
- e) la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo telesorveglianza, sistemi per la richiesta rapida di soccorso, servizi informatici per la sicurezza;
- f) iniziative finalizzate al controllo, risanamento e riqualificazione delle zone a rischio all'interno delle quali si trovino edifici abbandonati o aree dismesse, anche mediante lo studio di valutazione dell'impatto di sicurezza.

2. I progetti possono essere presentati da:

- a) unioni di comuni, associazioni di comuni, comuni convenzionati per almeno 5 anni, sempre con popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione di almeno 20.000 abitanti;
- c) comuni ad economia prevalentemente turistica individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62;
- d) comunità montane;
- e) province.

3. La Giunta regionale determina, sentita la competente commissione consiliare, i criteri, le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti e le modalità di presentazione degli stessi, nonché i limiti del contributo finanziario della Regione.

Art. 4

Contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche

1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza.

2. Sono destinatari dei contributi i titolari di attività di cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti, progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio criminalità.

3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità e i criteri con cui vengono erogati contributi a sostegno delle iniziative per la sicurezza di cui al presente articolo.

Art. 5

Osservatorio regionale per la sicurezza

1. L'Osservatorio regionale per la sicurezza è la struttura di supporto per gli interventi di cui all'articolo 2 di cui si dota la Giunta regionale ed è costituito da:

- a) un comitato tecnico scientifico;
- b) un centro di raccolta e di elaborazione della documentazione nell'attività di cui alla presente legge.

2. L'Osservatorio si avvale di norma di strutture e personale della Regione la quale definisce con propri atti:

- a) composizione, modalità e criteri di funzionamento del comitato tecnico scientifico;
- b) struttura e funzioni del centro di documentazione.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Le spese di natura corrente indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

- a) iniziative regionali in materia di sicurezza e promozione della legalità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5: euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;
- b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d): euro 760.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;

trovano copertura, per euro 1.260.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, nelle risorse da stanziare all'u.p.b. U0015 "Prevenzione e lotta alla criminalità", mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partite n. 1 e n. 2, in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.

2. Le spese d'investimento indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

- a) spese per acquisizione, riadattamento e riuso di immobili per gli operatori della sicurezza, ai sensi dell'articolo 2,

comma 2: euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2002 e euro 2.000.000,00 per gli esercizi 2003 e 2004;

- b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b), e), f): euro 1.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;
- c) contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche, ai sensi dell'articolo 4: euro 1.033.000,00 per l'esercizio 2002 e euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004;

trovano copertura, per euro 5.553.000,00 per l'esercizio 2002 e euro 4.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004, nelle risorse stanziare all'u.p.b. U0016 "Interventi strutturali per la sicurezza", che vengono incrementate mediante prelevamento di euro 4.520.000,00 dall'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 1 in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 7

Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione gli atti di Giunta previsti dalla presente legge sono approvati entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Per quanto previsto dall'articolo 4, limitatamente all'anno 2002, sono fatte salve le modalità applicative di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2000, n. 7: "Interventi per la sicurezza delle attività artigianali e commerciali".

Art. 8

Norma abrogativa

1. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate la legge regionale 31 marzo 2000, n. 7 "Interventi per la sicurezza delle attività artigianali e commerciali" e la legge regionale 26 maggio 1980, n. 67 "Istituzione di un fondo regionale di solidarietà per interventi a favore dei danneggiati da azioni terroristiche".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 maggio 2002

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Interventi di promozione regionale
- Art. 3 - Contributi a favore degli Enti locali
- Art. 4 - Contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche
- Art. 5 - Osservatorio regionale per la sicurezza
- Art. 6 - Norma finanziaria
- Art. 7 - Norma di prima applicazione
- Art. 8 - Norma abrogativa

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 maggio 2002, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Leggi regionali abrogate
- 5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa del sottoelencato consigliere regionale e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa del consigliere Resler, relativa a "Interventi regionali per la sicurezza nei Comuni e istituzione dell'authority regionale per la sicurezza pubblica" (progetto di legge n. 42);
 - disegno di legge relativo a "Politiche regionali per la sicurezza e la promozione della legalità" (deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2001, n. 5/del - progetto di legge n. 112);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 1ª commissione consiliare in data 9 agosto 2000 (pdl n. 42) e 14 febbraio 2001 (pdl n. 112);

- La 1ª commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza";
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 febbraio 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Paolo Scara-velli, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 aprile 2002, n. 3952.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il problema della sicurezza rappresenta per i cittadini veneti il primo in ordine di importanza. Il dato è l'indice di una generale e diffusa percezione di insicurezza derivante da una molteplicità di fattori: aumento della criminalità diffusa, anche correlata ai fenomeni di immigrazione, maggiore efferatezza e determinazione della criminalità, conflittualità nell'uso degli spazi pubblici, frequenti episodi di inciviltà, tendenza alla "non denuncia" anche per le assai modeste percentuali di individuazione e condanna degli autori di atti criminosi.

A tal riguardo va tenuto in considerazione che, dai dati riguardanti il solo Veneto dell'ultima rilevazione ISTAT, riferita ai delitti denunciati, emerge un incremento dei reati di maggiore allarme sociale, con particolare riguardo a quelli che investono la persona. Ad esempio basti notare l'aumento rilevante delle lesioni gravissime, delle rapine, della conflittualità familiare ed individuale.

Tali dati, che pure non esauriscono l'intero fenomeno, in quanto si riferiscono solo ai reati denunciati, sono indicativi di una "inquietudine sociale", determinata dalla situazione d'insicurezza in cui il cittadino veneto è costretto oggi a vivere.

Nel 1997-1998 l'Istituto Nazionale di Statistica ha inoltre condotto la prima indagine sulla "Sicurezza del Cittadino". Per la prima volta si è tentata una ricerca sui dati inediti del "sommerso", fornendo un quadro della percezione che i cittadini hanno del fenomeno. La quota di sommerso è, infatti, molto ampia e varia a seconda del reato, della sua gravità, dei benefici che comporta la denuncia, in termini di conseguenze economiche e non di risolvibilità del caso. Essa, inoltre, varia moltissimo all'interno del territorio e si differenzia anche in base al rischio dei diversi segmenti della popolazione di subire i differenti tipi di reato.

Da tale importante indagine si ricava che a livello nazionale sono state 13 milioni e 656 mila le persone che, nell'anno precedente all'intervista, hanno subito almeno un reato contro l'individuo o la famiglia pari al 27,7 per cento della popolazione nazionale superiore ai 14 anni! Nella classifica per regioni il Veneto si colloca al settimo posto con una percentuale pari al 24,7 per cento.

Più in dettaglio: a livello nazionale sono stati 3 milioni e 507 mila gli scippi, i borseggi, i furti d'oggetti personali, le rapine, le aggressioni, 7,1 reati ogni 100 persone (con quattordici anni e più).

Le vittime degli stessi reati, invece, sono 2 milioni e 727

mila, molte meno del numero dei reati, cosa che sta a significare che il peso della criminalità su di loro è decisamente forte: ogni individuo subisce un numero medio di reati inferiore a 0,1, ma se si è vittima questo sale a 1,3.

Se consideriamo gli ambiti territoriali, delle differenze sono rilevabili tra i reati contro la proprietà e i reati violenti, dal momento che mentre per i primi è il centro dell'area metropolitana che emerge nettamente, per i secondi l'effetto "grande città" è meno evidente e addirittura i residenti nei comuni periferici sono più a rischio (soprattutto del reato di aggressione). La propensione delle vittime a subire due reati è maggiore nei comuni con più di 50.000 abitanti; la propensione a subirne tre e più è maggiore tra le persone che abitano nei comuni periferici.

Altro dato di rilievo riguarda il reato di molestia sessuale: nel corso della vita sono 9 milioni e 420 mila le donne da 14 a 59 anni che hanno subito almeno una molestia sessuale, ovvero il 52 per cento della popolazione femminile.

Se consideriamo le molestie e le violenze sessuali tentate e/o consumate subite dalle donne nel corso della vita, esse sono più diffuse nel Centro-nord del Paese e nei centri di grande urbanizzazione.

Per la tentata violenza sessuale verificatasi nel corso della vita, il dato più elevato è relativo al Nord-est rispettivamente con il 4,9 per cento, seguito dal Centro e dal Sud (3,5 per cento), con preminenza, nel caso di tentato stupro o di stupro consumato, alla Valle d'Aosta (6,3 per cento) ed al Veneto (5,7 per cento). A tal proposito va ricordato che la presenza delle discoteche, rilevante in Veneto, incide molto come luogo di molestie fisiche e supera di gran lunga quello del luogo di lavoro.

Per quanto riguarda i reati riguardanti l'abitazione, si rileva che il Veneto anche in questo caso è una delle regioni più colpite, assieme alla Toscana ed alla Campania. La cosa che però va posta in evidenza è che, la speranza di ritrovare totalmente o parzialmente i beni rubati è quasi nulla per i furti in casa e per i furti di oggetti esterni all'abitazione principale. Ha ritrovato il veicolo rubato l'11,4 per cento delle famiglie che hanno subito un furto di bicicletta, il 31,4 per cento delle famiglie che hanno subito un furto di moto o motorino fino ad arrivare al 54,1 per cento delle famiglie che hanno subito un furto di automobile o camion. Ha ritrovato gli oggetti rubati all'interno del veicolo solo il 9,1 per cento delle famiglie che hanno subito tale reato.

L'indagine ISTAT sin qui citata per la rilevanza dei dati che presenta, informa inoltre sulla percezione della sicurezza dei cittadini. La sensazione di disagio si avverte e cresce quando, nella zona in cui si vive, alla percezione del rischio di criminalità si accompagna il degrado prodotto da tutta una serie di comportamenti illeciti che concorrono a determinare un clima di invivibilità complessiva e favoriscono l'espandersi della microcriminalità. L'analisi di alcuni indicatori di vivibilità, quali la presenza di persone che si drogano, che spacciano droga, di prostitute in cerca di clienti o ancora atti di vandalismo commessi contro il bene pubblico (soft-crimes), conferma che il verificarsi di questi problemi ha un'importante ricaduta dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo.

In Italia il 18,7 per cento dei cittadini dichiara di essersi imbattuto in persone che facevano uso di sostanze stupefacenti e il 9,8 per cento di aver visto persone commettere il reato di spaccio di droga nel proprio quartiere ed il 13,3 per cento dichiara di avere visto prostitute in cerca di clienti. I dati mostrano una situazione preoccupante soprattutto per quanto riguarda gli atti vandalici contro il bene pubblico; ben il 34,1 per cento delle persone dichiara di averne visti compiere nella zona in cui vive.

I risultati permettono di cogliere le notevoli differenze territoriali in ordine alla presenza di questi problemi e di evidenziare realtà socio-culturali assai diverse tra loro. Se la Campania si segnala per essere la regione in cui più elevata è la quota di persone che rilevano almeno tre dei soft-crimes considerati, sono poi le regioni del Centro-nord quelle in cui si registra una situazione generalmente più negativa delle altre, con valori che superano la media nazionale per tutti gli indicatori analizzati. La maggiore frequenza di situazioni di degrado incide fortemente sulla coesione sociale, fa crescere la sensazione di abbandono e di impotenza. E quanto emerge non solo dalla generale scarsa propensione a denunciare i reati, ma anche dal debole rapporto di fiducia che lega il cittadino alle forze dell'ordine e che condiziona fortemente la percezione della sicurezza.

A tal proposito va evidenziato che non tutti gli italiani sembrano essere soddisfatti del modo in cui le forze di polizia cercano di prevenire e reprimere la criminalità. Ben il 42,1 per cento della popolazione, nel nostro paese, ritiene che le forze dell'ordine controllino poco o per niente il luogo in cui vive. L'opinione è molto negativa proprio tra gli abitanti residenti nelle grandi aree metropolitane (51,6 per cento) e nei comuni intorno alle aree metropolitane (48,9 per cento) dove è segnalato il maggiore rischio di criminalità. Una più positiva valutazione sull'operato delle forze dell'ordine nella zona di residenza è invece espressa da coloro che vivono nei centri urbani di piccole o piccolissime dimensioni.

Comunque, la tendenza alla denuncia dei reati sembra affievolirsi a fronte della constatazione del cittadino vittima del reato che, nella più gran parte dei casi, il delitto viene rubricato contro ignoti.

D'altro canto appare evidente che il precario controllo del territorio rende, allo stato dei fatti, più difficoltoso l'accentramento e l'individuazione dei responsabili dei reati.

Sin qui, sommariamente, l'analisi dei fenomeni come ci vengono prospettati da dati statistici che forniscono un'indicazione, anche se non esaustiva, della realtà.

A fronte di tali fenomeni ciò che può risultare maggiormente efficace è un'azione di prevenzione che veda coinvolti tutti gli organi istituzionali, per creare una "rete" che eviti, per quanto possibile all'origine, il generarsi dei fenomeni stessi.

In tale contesto la Regione può e deve svolgere un proprio ruolo opportunamente coordinato ed integrato con gli altri soggetti istituzionali titolari di competenze in materia di sicurezza: lo Stato e gli Enti locali.

Occorre dunque affermare la centralità di una politica che

integri gli interventi riconducibili alle diverse articolazioni dello Stato, favorendo la partecipazione consapevole delle comunità locali ed in questo contesto rendendo effettivo ed efficace il compito di coordinamento, supporto ed indirizzo della Regione.

Oltre alle competenze dirette in materia di polizia amministrativa e locale riservate in via esclusiva alla Regione dal nuovo testo del titolo V della Costituzione che sarà affrontato in una specifica legge regionale di ordinamento, si tratta, con la presente iniziativa di legge, di costituire un quadro di riferimento generale. L'obiettivo è quello di attivare tutte le risorse disponibili, pubbliche e private, in modo coordinato ed efficace contro fenomeni per loro natura complessi che meglio possono essere fronteggiati se aggrediti da diversi fronti.

È da ricordare che ciò avviene tenendo conto del dibattito e delle iniziative avviate in altre Regioni, mantenendo inoltre il necessario riferimento al contesto europeo ed in attesa di definizione della norma nazionale di coordinamento, prevista dal nuovo articolo 118 della Costituzione.

Pertanto il disegno di legge che qui viene proposto, s'inquadra nel contesto sopra delineato e realizza, nelle singole norme, un sistema che dia una risposta concreta alle aspettative della comunità veneta, nel quadro degli attuali poteri regionali e di armonizzazione con le norme dello Stato.

L'ulteriore analisi della struttura del provvedimento ci consente di individuarne i punti qualificanti che di seguito vengono indicati.

All'articolo 2 viene definita la funzione regionale propositiva da attuare direttamente o attraverso il concorso degli Enti Locali o di soggetti istituzionali, in particolare il sistema formativo per quanto riguarda la promozione della legalità. Il comma 2 consente di definire, attraverso gli strumenti della programmazione negoziata, un'organica distribuzione degli immobili da adibire a uffici comandi alloggi per gli operatori della sicurezza.

L'articolo 3 introduce il rapporto con gli Enti locali per la realizzazione di progetti dagli stessi proposti, con attenzione alla qualità dei progetti, privilegiando le forme associative, sulla base di positive esperienze già avviate in alcune realtà locali, ricercando in via prioritaria l'integrazione e il coordinamento, l'attività preventiva, gli interventi di formazione ed educativi, l'utilizzo delle tecnologie più avanzate.

L'articolo 4, inoltre, riprende la politica di incentivi alle piccole e medie imprese artigianali e commerciali, per diffondere capillarmente sistemi di sicurezza e specialmente per operare in modo coordinato, ottimizzando gli interventi, facendo quindi tesoro dell'esperienza avviata con la legge regionale n. 7/2000 che viene abrogata e ricompresa nella presente legge.

Con l'articolo 5 viene inoltre data concreta definizione all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza, quale struttura tecnica di cui si dota la Regione.

Tale strumento sarà utile per raccogliere ed elaborare costantemente dati riferiti al territorio regionale in collegamento con i diversi ambiti locali e con le fonti informative nazionali ed internazionali, sotto la supervisione di un Comitato tecnico scientifico. Potrà essere inoltre lo strumento tecnico di verifica e

valutazione sulla efficacia - efficienza dei progetti.

Va infine rilevato come gli obiettivi del provvedimento, pur prevedendo la più ampia casistica, sono enucleabili ed organizzabili per ambiti di spesa omogenei, correttamente rinviando ai provvedimenti amministrativi di attuazione da parte della Giunta regionale, la messa a punto e la revisione delle procedure, in rapporto alle priorità, ai risultati conseguiti e alla effettiva disponibilità di bilancio.

Viene creato in tal modo uno strumento legislativo flessibile e predisposto ai prevedibili ed auspicabili sviluppi normativi su scala nazionale.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta in data 27 febbraio 2002 ha approvato le proposte di legge nel testo unificato oggi al vostro esame con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI, AN, Liga Veneta-Lega Nord-Padania, CDU-PPE, Misto, mentre si sono riservati di esprimere la loro posizione in Aula consiliare i rappresentanti dei gruppi consiliari DS, Insieme per il Veneto-La Margherita e Socialisti Democratici e Repubblicani per il Veneto.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3:

- Il titolo della legge regionale n. 62/1999 è il seguente: "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita".

Nota all'articolo 7:

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2000 è il seguente: "Art. 5 - Procedure.

1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e la competente commissione consiliare, definisce i criteri, ivi comprese le caratteristiche tecniche degli impianti, le procedure, gli eventuali settori di intervento e le priorità per la concessione dei contributi tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) fatturato;
- b) reddito dell'impresa;
- c) situazioni di difficoltà riferite a particolari categorie a rischio."

4 - Leggi regionali abrogate

L'art. 8 abroga le leggi regionali n. 7/2000 e n. 67/1980.

5. Struttura di riferimento

Unità complessa flussi migratori e sicurezza pubblica